

POLIZZA-CONVENZIONE n°0606 A- 2019 - AG**ASSICURAZIONE COLLETTIVA****RISCHI AGEVOLATI****CAMPAGNA ASSICURATIVA 2019**

Polizza Convenzione stipulata ai sensi: del D.Lgs. n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale, del D.M. 162 del 12 gennaio 2015 - degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 (2014C 204/01); del Reg (UE) del 17 dicembre 2013 n° 1305, art. 36 e 37; del Reg (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017; del PGRA - Piano gestione dei rischi in agricoltura 2019 - DG DISR protocollo n° 642 del 21/1/2019 e tutte le successive modifiche e integrazioni.

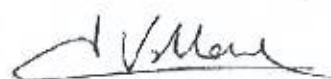
CONTRAENTE	SOCIETA'
CO.DI.VE. - CONSORZIO DIFESA VERONESE SOC.COOP. A R.L. VIALE DEL LAVORO, 52, 37135, VERONA(VR)	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. VIALE CESARE PAVESE, 385 00144 - ROMA

La Società prende atto che il Consorzio di Difesa sopra indicato ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal PGRA - Piano gestione dei rischi in agricoltura 2019 - DG DISR protocollo n° 642 del 21/1/2019, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Consorzio di Difesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società per la presente POLIZZA-CONVENZIONE che ha effetto dalle ore 12.00 del 11/03/2019 e scade alle ore 12.00 del 31/12/2019.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2019.

Il Contraente
Condifesa Verona
CO.DI.VE.
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 1



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. PER LE TIPOLOGIE DI POLIZZA PREVISTE NEL PGRA 2029 E RIFERITE A:

- a) **ART. 3. COMMA 1.b**
- b) **ART. 3. COMMA 1.c**
- c) **ART. 3. COMMA 1.f**

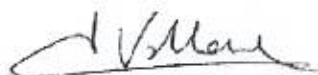
SET INFORMATIVO COMPRENSIVO DI: DIP, DIP AGGIUNTIVO, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E CONDIZIONI SPECIALI, INFORMATIVA PRIVACY

- 2. Appendice n° 1: DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI SPECIALI di cui al punto 1**
- 3. Appendice n° 2: DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI D'INDENNIZZO - QUANTITATIVI ASSICURABILI - DANNO QUALITA' "UVA 002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA" E "UVA 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA"**
- 4. Appendice n° 3: PATTUZIONI GESTIONALI**
- 5. Appendice n° 4: PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
- 6. Appendice n° 5: PERIZIA D'APPELLO**
- 7. Allegato n° 1: PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**
- 8. Allegato n° 2: TARIFFE DI PREMIO**

Il Contraente
Condifesa Verona
CODICE
Il Presidente



Groupama Assicurazioni S.p.A. 2



Appendice n° 1

**DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI SPECIALI di cui al punto 1**

A modifica - totale o parziale - e/o integrazione delle Condizioni d'Assicurazioni, tra la Società ed il Contraente si conviene quanto segue:

1.a) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi:

- dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita all'Art. 3.1.c e 3.1.f del PGRA 2019;
- dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite agli articoli 3.1.a e 3.1.b del PGRA 2019;

i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

a) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel Certificato d'Assicurazione:

"L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

L'Assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione, di annullare dall'origine il Certificato d'Assicurazione stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante."

b) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando il danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici in garanzia anterischio in deduzione.

c) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

Il Contraente
Condifesa Verona

Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 3



1.b) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO DALL'INIZIO DELLA GARANZIA

A parziale deroga dei disposti del:

- art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita all'Art. 3.1.c e 3.1.f del PGRA 2019;
- art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite agli articoli 3.1.a e 3.1.b del PGRA 2019;

è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*) per l'uva, per le olive, per tutte le garanzie ad eccezione del gelo/brina primaverile, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da uno degli eventi atmosferici assicurati, ma non è ancora avvenuto il sopralluogo da parte dei periti - semprechè la domanda di riduzione sia inoltrata entro le ore 12,00 delle seguenti date:

- **9 giugno per pomacee drupacee medio-tardive e cachi**
- **11 giugno per uva da vino;**

Non sono concesse riduzioni per specie e varietà precoci.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste al punto **3.b) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI D'ASSICURAZIONE** della presente POLIZZA-CONVENZIONE.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati d'Assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di riduzione.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

(*) per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di mele, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella delle pere della varietà william, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla pesca della varietà red-haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla susina della varietà shiro o goccia d'oro.

Il Contraente
Condifesa Verona
CODVE
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 4



Appendice n° 2

DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI alle
FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI D'INDENNIZZO – QUANTITATIVI ASSICURABILI
DANNO QUALITA' "UVA 002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA"
E "UVA 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA" – CESSAZIONE DELLE GARANZIE

1) Combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita all'Art. 3.1.c E 3.1.f del PGRA 2019:

a) FRANCHIGIE

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che i seguenti prodotti sono assicurati per le avversità grandine e vento forte con l'applicazione di una franchigia minima del 15%:

PRODOTTO		
AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETOLA DA COSTA BROCCOLETTO BROCCOLO CARCIOFO CARDO CAROTA CAVOLFIORRE CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA CETRIOLI CIPOLLE CIPOLLINE COCOMERI FAGIOLI FAGIOLINI FAVE	FINOCCHI FRAGOLE FRAGOLE PROTETTE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI PISELLI PORRO RADICCHIO RAPA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI TABACCO ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE	BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFIORRE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PISELLI SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME

b) SCOPERTI

Non previsti per la Campagna 2019

c) LIMITI DI INDENNIZZO PER AVVERSITA' E PRODOTTO

Vedi art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
 Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A.

5

[Signature]

d) PRODOTTO UVA VINO 002B000 UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA

a parziale deroga dell'articolo 44 delle CGA e limitatamente al prodotto UVA VINO QUALITA' MAGGIORATA 002B000 si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull'uva da vino decorre dalle ore 12.00 del giorno 20/06/2019.

La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' PRODOTTO 002B000

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

e) PRODOTTO UVA VINO 002C000 UVA VINO QUALITA' EXTRA

a parziale deroga dell'articolo 44 delle CGA e limitatamente al prodotto UVA VINO QUALITA' EXTRA 002C000 si stabilisce che la garanzia danno da qualità sull'uva da vino decorre dalle ore 12.00 del giorno 20/06/2019.

Per danni verificatisi dalle ore 12,00 del 20/06/2019 alle ore 12,00 del 01/08/2019 la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' PRODOTTO 002B000

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Per danni verificatisi dalle ore 12,00 del 01/08/2019 la valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue (già sviluppata):

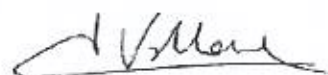
Sviluppo tabella Qualità Maggiorata (dal 1 Agosto a raccolta)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0,62	1,23	1,83	2,42	2,99	3,55	4,10	4,64	5,16	5,67
10	6,35	7,02	7,67	8,31	8,93	9,53	10,11	10,68	11,23	11,76
20	12,11	12,45	12,77	13,09	13,39	13,68	13,95	14,21	14,46	14,70
30	15,21	15,71	16,18	16,63	17,06	17,47	17,86	18,23	18,57	18,90
40	19,20	19,49	19,75	19,99	20,21	20,41	20,59	20,75	20,88	21,00
50	21,61	22,18	22,70	23,18	23,63	24,02	24,38	24,70	24,97	25,20
60	25,39	25,54	25,64	25,70	25,73	25,70	25,64	25,54	25,39	25,20
70	24,82	24,42	23,98	23,50	23,00	22,46	21,90	21,30	20,66	20,00
80	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00
90	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00

g) Uva corvina e corvinone: ad integrazione dell'art 44 della CGA, limitatamente alle varietà di uva da vino Corvina e Corvinone "in caso di grandine sulle varietà corvina e corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine"

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente



Groupama Assicurazioni S.p.A. 6



2) Combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite agli articoli 3.1.a e 3.1.b del PGRA 2019:

LIMITATAMENTE AL TIPO PRODOTTO "T-TABACCO"

b) LIMITI DI INDENNIZZO PER AVVERSITA' E PRODOTTO

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, verranno applicati i seguenti limiti di indennizzo:

- 80% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente da Grandine;
- 45% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente da vento forte e / o eccesso di pioggia;
- 2 % delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità;
- 60% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e qualsiasi altra avversità assicurata;

limitatamente alla avversità vento forte, fermo il limite di indennizzo del 45% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia, devono intendersi risarcibili i costi per il raddrizzamento delle piante fino ad un massimo di 600,00 €/ha e sempre che il danno da vento forte abbia interessato almeno il 25% delle piante di ciascun certificato.

Ad integrazione delle CGA riferite all'art. 3.1.b del PGRA 2019, si riportano le Condizioni Speciali relative al prodotto Tabacco

PRODOTTO TABACCO

Art. 61 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea Indicate nel Regolamento n. 2848/98 del 22/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 62 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia:**

- la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- la garanzia eccesso di pioggia decorre dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 31 agosto.

Il Contraente
Confeser Verona
CODIVE
Il Presidente



Groupama Assicurazioni S.p.A. 7



Art. 63 - Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive cinque foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.

La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
- le foglie con parti asportate o da ritenersi tali, fino al 15% sono da considerarsi illese.

Art. 64 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 84 primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

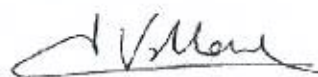
Art. 65 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 66 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'**art. 21 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Il Contraente
Condifesa Verona
CO.DIVE
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 8



Appendice n° 3

PATTUZIONI GESTIONALI

3.a) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

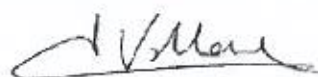
Il termine inderogabile di accettazione dei Certificati d'Assicurazione seguirà le scadenze indicate dal PGRA - Piano gestione dei rischi in agricoltura 2019 - DG DISR protocollo n° 642 del 21/1/2019 e successive modifiche e integrazioni.

3.b) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI D'ASSICURAZIONE

- I Certificati d'Assicurazione saranno compilati in ogni loro parte compreso:
 - per ciascuna partita assicurata, il comune di ubicazione dei rischi;
 - i quantitativi espressi in n° piante/Kg x 100;
 - i riferimenti catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso comune) così come indicati nel **PAI**;
 - la franchigia applicata e la soglia di danno;
 - il tasso di tariffa applicata; l'importo del premio;
 - la superficie espressa in ettari di ogni singola partita, arrotondata al quarto decimale (mq);
 - l'indicazione del prodotto e/o varietà e i relativi codici;
 - il numero di piante;
 - il sistema di allevamento con il relativo codice;
 - la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
 - l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.
- Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato sul Certificato d'Assicurazione deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.
- Per le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, i Certificati d'Assicurazione devono essere accompagnati da apposita "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" sottoscritta dal socio assicurato.
- Su ogni Certificato d'Assicurazione occorre, infine, riportare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:
 - "All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate."
- Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel **PAI**. In caso di contrasto, il contraente si impegna a segnalare la discordanza all'intermediario assicurativo che ha presentato il Certificato d'Assicurazione al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'assicurato.
- L'intermediario assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al socio la prevista dichiarazione predisposta dal contraente, che sarà fatta pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei Certificati d'Assicurazione.
- I Certificati d'Assicurazione saranno redatti in quattro esemplari da consegnare al Consorzio di Difesa; le quattro copie del Certificato d'Assicurazione convalidate sono così destinate: una al contraente, tre per l'intermediario assicurativo, delle quali una dovrà essere restituita al socio, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione stesso ed una destinata alla Società.
- La firma dell'intermediario assicurativo apposta sul Certificato d'Assicurazione attesta che i dati anagrafici siano esatti, che la firma dell'assicurato sia autografa e che il socio sia stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.

Il Contraente
Condifesa Verona
CORRE
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 9



- Il Consorzio di Difesa provvederà ad evidenziare i Certificati d'Assicurazione relativi ai nuovi soci.
- L'intermediario assicurativo dovrà far pervenire al Consorzio di Difesa i Certificati d'Assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica (A/500) nel quale sono inseriti.
- I Certificati d'Assicurazione convalidati dal Consorzio di Difesa devono essere ritirati, a sue spese, dall'intermediario assicurativo entro 12 giorni dal loro deposito presso il Consorzio di Difesa. Entro 15 giorni dal ricevimento dei Certificati d'Assicurazione, il Consorzio di Difesa deve segnalare alla Società - attraverso e-mail (grandine@groupama.it) o fax (numero 0680974641) o lettera raccomandata - gli estremi dei Certificati d'Assicurazione non convalidati. In tal caso la Società, a mezzo lettera raccomandata, informerà l'assicurato che il relativo Certificato d'Assicurazione non è in garanzia. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei Certificati d'Assicurazione non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
- La copia del Certificato d'Assicurazione di pertinenza del socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'intermediario assicurativo, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato d'Assicurazione stesso.

3.c) POLIZZE RIEPILOGATIVE DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sui Certificati d'Assicurazione, saranno emessi, a cura della Società, le polizze riepilogative di regolazione premio di fine campagna, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze riepilogative di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d) Regolamento IVASS n. 41 del 2 Agosto 2018

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy, relativa al trattamento dei dati, e il Set Informativo 2019 composto da - DIP- Documento Informativo Precontrattuale, DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione compreso Glossario/ Definizioni (Mod. G.F.A - FRE./ 2019-R.A. per le polizze riferite all'Art 3.1 lettere 'c' ed 'f' del PGRA 2019; Mod. C.F.A - CAT./ 2019 -R.A. per le polizze riferite all'Art 3.1 lettere 'a' e 'b' del PGRA 2019)

Il Contraente
Condifesa Verona
COIVE
Il Presidente



Groupama Assicurazioni S.p.A. 10



Appendice n° 4

PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio delle polizze riepilogative sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di Difesa a versare l'importo del premio calcolato come sopra sul:

IBAN: IT41C0100503216000000020160 presso BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Agenzia 16 – Piazzale Medaglie d'oro, 14 – 00136/ROMA.

CAUSALE DA RIPORTARE: "GRANDINE 2019 – 0606 A – PREMI AGEVOLATI"

- con valuta fissa del 29/11/2019

4.b) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal 16/12/2019 ed entro e non oltre **10** giorni da detta data.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **10** giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c) INSOLVENZA DEI SOCI

Veneto Copai

E' facoltà del Consorzio segnalare alla Società via fax al n° 06.80974641 o all'indirizzo di posta elettronica grandine@groupama.it, entro il 06/12/2019 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.

Gli importi spettanti a titolo di indennizzo ai Soci-Assicurati insolventi, i cui nominativi siano stati segnalati alla Società entro il suddetto termine e con le succitate modalità, saranno corrisposti al Consorzio anziché al Socio-Assicurato, previa consegna alla Società della copia dell'Autocertificazione per la Campagna 2019 e di un valido documento di identità debitamente sottoscritti dal Socio. La Società, ad avvenuta ricezione della suddetta documentazione, provvederà a corrispondere al Consorzio l'importo spettante a titolo di indennizzo al Socio-Assicurato insolvente. Il Consorzio a sua volta provvederà a versare direttamente al Socio-Assicurato l'eventuale parte di indennizzo eccedente il debito consortile e sarà tenuto a rilasciare alla Società ampia, completa e liberatoria quietanza di saldo.

Il Contraente
Consorzio Verona
COIVE
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 11



Appendice n° 5

PERIZIA D'APPELLO

Ai sensi:

- dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con la tipologia di polizza riferita all'Art. 3.1.c e Art. 3.1.f del PGRA 2019;
- dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione della combinazione di rischi assicurabili con le tipologie di polizze riferite agli articoli 3.1.a e 3.1.b del PGRA 2019;

circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

FRUTTA ED UVA

- **ALBERTINI dott. agr. GIORGIO**
Via Riccardi, 8 - 25014 CASTENEDOLO (BS) - tel. 0302732042 - 3386288858;
- **LI DESTRI DOTT. AGR VINCENZO**
via Maestri del Lavoro, 7 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 3403831897
- **MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO**
via Marconi 86 - 47011 - CASTROCARO TERME (FC) - tel. 0543768426 - 3939363057;

CEREALI E SOIA

- **ROSSI p.a. ISAIA**
Strada Viola Camatte 148 - 46020 PEGOGNAGA (MN) - tel. 0376550976 - 348805521;
- **MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO**
via Marconi 86 - 47011 - CASTROCARO TERME (FC) - tel. 0543768426 - 3939363057;
- **MAZZI PER. AGR DONATO**
via Arzarini 17 - VILLA ESTENSE (PD) - tel 3488121025
- **LI DESTRI DOTT. AGR VINCENZO**
via Maestri del Lavoro, 7 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 3403831897
- **DE CARLUCCIO DOTT.AGR GERARDO**
via San Leonardo 202 - SALERNO - tel 3920541696

PRODOTTI SPECIALI

- **MISEROCCHI dott. agr. ORAZIO**
via Marconi 86 - 47011 - CASTROCARO TERME (FC) - tel. 0543768426 - 3939363057;
- **LI DESTRI DOTT. AGR VINCENZO**
via Maestri del Lavoro, 7 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 3403831897

Il Contraente

Confindesa Verona
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 12



- **DE CARLUCCIO DOTT.AGR GERARDO**
via San Leonardo 202 – SALERNO – tel 3920541696

ALLEGATO n° 1**PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**

Premesso che ai sensi del D. Lgs. 102 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate sono applicati applicati i prezzi così come previsto nel PGRA 2019 e successive modifiche e integrazioni.
La Società ed il Consorzio di Difesa concordano di adottare la tabella dei prezzi massimi assicurabili trasmessa in formato elettronico ed accettata da entrambe le Parti.

ALLEGATO n° 2**TARiffe DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE**

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base ai TASSI PER PRODOTTO E COMUNE trasmessi in formato elettronico ed accettati da entrambe le Parti.

Letto, accettato, sottoscritto il 11/03/2019

Il Contraente

Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

Groupama Assicurazioni S.p.A. 13



Assicurazione Danni da Avversità Atmosferiche

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multirischi Avversità Atmosferiche

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è? Contratto di assicurazione a tutela dei danni provocati dalle avversità atmosferiche alla produzione vegetale.



Che cosa è assicurato?

Avversità atmosferiche:

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, se specificamente previsto "per coltura" assicurata, subito dalle produzioni vegetali a causa della Grandine.

E', inoltre, possibile integrare la copertura contro le seguenti avversità atmosferiche:

- ✓ Venti forti;
- ✓ Eccesso di pioggia;
- ✓ Eccesso di neve;
- ✓ Sbalzi termici;
- ✓ Colpo di sole e vento caldo;
- ✓ Alluvione;
- ✓ Siccità;
- ✓ Gelo e Brina.

Limitatamente alle coperture agevolate, intendendosi quelle che possono beneficiare del contributo da parte dello Stato, la copertura può essere completata con una garanzia integrativa non agevolata per la tutela contro quei danni alle produzioni vegetali quantificati al di sotto della soglia prevista dalla normativa di legge per i rischi agevolati.

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate nel certificato di assicurazione ovvero nella polizza.

Limitatamente alle coperture agevolate, le somme assicurate devono corrispondere alla produzione media annua così come previsto dal PGRA 2019.



Che cosa non è assicurato?

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per i danni:

- ✗ provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate;
- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ✗ causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ causati da formazione di ruscelli;
- ✗ causati da innalzamento della falda idrica;
- ✗ causati da inondazione;
- ✗ causati da incendio;
- ✗ verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ✗ conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- ✗ dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ✗ conseguenti a fitopatie e infestazioni da artropodi;
- ✗ verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- ✗ dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);

Sono altresì esclusi:

- ✗ gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause;
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
- ! Le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune avversità atmosferiche e/o produzioni vegetali, specifiche decorrenze della garanzia nonché l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, soglie (solo per coperture agevolate)



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio Italiano



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere corrisposto, :

- per i Rischi collettivi, dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione;
- per i Rischi Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura ;
- per i Rischi Non Agevolati individuali, dall'Assicurato alla data di notifica della copertura.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre, fatto salvo quanto previsto per ogni singola produzione vegetale e sempreché si sia verificato quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica:

- per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione della polizza;
- per alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia, eccesso di neve, sbalzi termici e vento caldo forte, dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per il gelo e brina, dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo a quello della data di notifica;
- per la siccità, dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di notifica.

La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il prodotto è stato raccolto, fatto salvo quanto previsto per ogni singola avversità atmosferica e produzione vegetale.

In particolare, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Siccità, Sbalzi Termici, Colpo di sole e Vento Caldo: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, con durata temporanea, senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto : Multirischi Avversità atmosferiche

Ed. 03/2019

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile
CONVENZIONE CONDIFESA CODIVE VERONA 0606A



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia.
Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto della Società ammonta a 519,3 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 204,3 e a 315 milioni di Euro.

Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi "Solvency II", al 31/12/2017 sono pari a: 148,30% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 308,96% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Ulteriori informazioni relative alla relazione su solvibilità e condizione finanziaria, sono disponibili sul sito internet: <http://www.groupama.it/it/IT/conoscerci/governance-e-risultati-economici>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste



Che cosa NON è assicurato?

In aggiunta a quanto previsto dal relativo DIP DANNI, non possono formare oggetto di assicurazione le produzioni vegetali che siano già state colpite da avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

ESEMPIO N°1- RISCHI NON AGEVOLATI

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80%;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO		Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%				
Specie (prodotto): Radicchio								
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) % DANNO LORDO	(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE [2-4]	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
521 - Radicchio	1	10.000,00	12	1.200,00	15	(12-15)= -3%=0%	Danno non risarcibile poiché inferiore alla franchigia	0,00
	2	5.000,00	11	550,00	15	(11-15)= -4%=0%	Danno non risarcibile poiché inferiore alla franchigia	0,00
	3	800,00	0	0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00		1.750,00			0,00	0,00

Dall'esempio suindicato risulta che l'evento denunciato non è risarcibile infatti, per nessuna partita, la percentuale del danno lordo ha superato la percentuale della franchigia del 15%.

ESEMPIO N°2 – RISCHI NON AGEVOLATI

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80%;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & Figli		Comune TREVISO		Applicazione del limite d'indennizzo del 80% e della franchigia fissa al 15%				
Specie (prodotto): radicchio								
SPECIE ASNACODI	Parti ta	(1) VALORE ASSICURATO	(2) % DANNO LORDO	(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE {2-4}	(6) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO	(7) IMPORTO DEL RISARCIMENTO (1x5)
521 - Radicchio	1	10.000,00	50	5.000,00	15	{50-15}=35	NO -	{35%X10.000,00} = 3.500,00
	2	5.000,00	20	1.000,00	15	{20-15}=5	NO-	{5%X5.000,00}=250,00
	3	800,00	100	800,00	15	{100-15}=85=80	SI MASSIMO RISARCIMENTO 80%	{80%X800,00}=640,00
TOTALE		15.800,00		6.800,00				4.390,00

Dall'esempio suindicato risulta che l'evento denunciato è risarcibile e l'importo del risarcimento si determina in base ai seguenti passaggi:

1° passaggio

- La percentuale di danno risarcibile (colonna 5) si determina sottraendo, per ciascuna partita, la percentuale di danno lordo (colonna 2) alla percentuale della franchigia (colonna 4)

2° passaggio

- Per ciascuna partita, si verifica se la percentuale di danno risarcibile (colonna 5) supera la percentuale di limite di indennizzo dell'80% ed in caso positivo si applica il limite di indennizzo dell'80% del valore assicurato:
- il limite di indennizzo si attiva soltanto per la partita 3 dove la percentuale del danno risarcibile passa dall'85% all'80% (colonna 5 e colonna 6)

3° passaggio

- Per ciascuna partita, si determina l'importo del risarcimento, (colonna 7), moltiplicando il valore assicurato (colonna 1) per la percentuale

del danno risarcibile (colonna 5). Nella partita 3 si è applicato il limite di indennizzo dell'80% del valore assicurato.

4° passaggio

Una volta applicati gli eventuali limiti di indennizzo, per ciascuna partita, si sommano gli importi indicati nella colonna 7 e si ottiene un risarcimento totale di € 4.390,00.

ESEMPIO N°3 – RISCHI NON AGEVOLATI - DANNO DA AVVERSITA' CONCOMITANTI; APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO

L'esempio riguarda una Polizza di Assicurazione che copre una produzione di Pomodoro concentrato dalle avversità Grandine a Franchigia 10%, Vento Forte a Franchigia 10% ed Eccesso di Piovra a Franchigia 30% ed inoltre prevede:

- limite d'indennizzo: Grandine non previsto - Vento Forte 50% - Eccesso di Piovra 50%

L'assicurato ha denunciato un sinistro da grandine e da eccesso di pioggia;

Assicurato Rossi & figli		Comune TREVISO		Applicazione della franchigia scalare 30/20% e dei limiti d'indennizzo						
Specie (prodotto): pomodoro concentrato										
SPECIE ASNACODI	Part ita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) % DANN O LORDO GRAN DINE	(3) % DANNO LORDO ECESSO DI PIOGGIA	(4) % DANNO COMPLESSIV O (2+3)	(5) IMPORTO DI DANNO LORDO	(6) FRANCHIGI A 30/20% SUL VALORE ASSICURAT O	(7) PERCENTU ALE DEL DANNO RISARCIBIL E (2 - 6)	(8) APPLICAZI ONE DEL LIMITE DI INDENNIZZ O DEL 50% DELLA VALORE ASSICURAT O	(9) VALORE DEL RISARCIM ENTO (1X7)
009 – pomodoro concentrato	1	7.000,00	20	9	29	2.030,00	30 inferiore a fr.	29-30=-1 inferiore a fr.	NO	0
	2	3.000,00	8	32	40	1.200,00	30-8=22	40-22=18	NO	3.000,00 *18%= 540,00
	3	500,00	12	88	100	500,00	30-10=20	100-20=80	SI PER GARANZIA ECESSO DI PIOGGIA	500,00*6 0%= 300,00
TOTALE		10.500,00				3.730,00				840,00

In tale situazione, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% si applica la franchigia del 30%, mentre in caso di danni complessivi superiori al 30%, si applica la franchigia scalare. Il meccanismo di scalarità prevede che la franchigia si possa ridurre di un punto per ogni punto di danno in aumento al 30% causato dalla grandine, comunque la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%.

Trattandosi di un caso di sinistro provocato da due eventi garantiti con Franchigie e Limiti di Indennizzo diversi, per elaborare l'importo del risarcimento sarà necessario riparametrare le franchigie tra i due eventi in modo da poter verificare che non si superino i limiti di indennizzo previsti per ciascuna garanzia prestata.

1° passaggio – determinazione della franchigia per ciascuna partita:

- per ciascuna partita viene determinata la percentuale della franchigia (colonna 6)

Applicazione:

partita 1: la percentuale di danno è inferiore al 30% e quindi si applicherà la franchigia fissa del 30%

partita 2:

punti totali eccedenti i 30 → 40-30=10

punti di grandine e/o vento = 8

punti di scalarità: i punti di danno provocati dall'evento grandine che possono ridurre la franchigia sono 8

franchigia applicata → 30-8 = 22

partita 3:

punti totali eccedenti i 30 → 100-30=70

punti di grandine e/o vento = 12

punti di scalarità: i punti di danno provocati dall'evento grandine sono 12 ma come previsto nelle condizioni generali di assicurazione, la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%

franchigia applicata → 30-10 = 20

2° passaggio – ripartizione delle franchigie tra i due eventi e verifica del superamento del limite di indennizzo

- per ciascuna partita si verifica se la percentuale di danno risarcibile (colonna 7) supera la percentuale del limite di indennizzo prevista per il prodotto assicurato/garanzia prestata. Per ogni partita con danno maggiore del 30% si dovrà riparametrare la franchigia tra le due avversità concorrenti il danno.

Applicazione:

- **Partita 1:** la percentuale di danno è inferiore al 30% e quindi non è necessario riparametrare la franchigia

- **Partita 2:** franchigia 22% < 30% ripartizione delle franchigie tra i due eventi

→ calcolo proporzionale delle franchigie relative ai due eventi =>

fr.tot:dannoTot = fr.GR:dannoGR → 22:40=x:8

x=(22*8)/40=4.4 arrotondato a 4

La fr della garanzia eccesso di pioggia si calcola per differenza e pertanto fr.EP → 22-4=18

- **Partita 3:** danno netto GR → 8-4=4 limite non previsto

danno netto EP → 32-18=14; 14 < limite 50 pertanto vale 14

danno netto totale → 4+14=18

- **Partita 3:** ripartizione delle franchigie tra i due eventi
- **▲** calcolo proporzionale delle franchigie relative ai due eventi =>
 $fr.tot:dannoTot = fr.GR:dannoGR \rightarrow 20:100=x:12$
 $x=(20*12)/100=2.4$ arrotondato a 2
 La fr della garanzia eccesso di pioggia si calcola per differenza e pertanto $fr.EP \rightarrow 20-2=18$
- **▲** danno netto GR $\rightarrow 12-2=10$ limite non previsto
 danno netto EP $\rightarrow 88-18=70$; $70>limite 50$ pertanto vale 50
 danno netto totale $\rightarrow 10+50=60$

3° passaggio

- Il valore dell'indennizzo di ciascuna partita si ottiene moltiplicando il valore assicurato per la percentuale di danno netto;
- il risarcimento totale si ottiene sommando il valore dell'indennizzo di ciascuna partita e quindi l'indennizzo totale è pari ad un importo di euro **840,00**.

ESEMPIO N°4 – RISCHI NON AGEVOLATI - DANNO DA AVVERSITA' CONCOMITANTI; APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO

L'esempio riguarda una Polizza di Assicurazione che copre una produzione di Pomodoro concentrato dalle avversità Grandine a Franchigia 10%, Vento Forte a Franchigia 10% ed Eccesso di Pioggia a Franchigia 30% ed inoltre prevede:

- limite d'indennizzo: Grandine non previsto - Vento Forte 60% – Eccesso di Pioggia 50%

L'assicurato ha denunciato un sinistro da grandine e da eccesso di pioggia;

Assicurato Rossi & figli		Comune TREVISO		Applicazione della franchigia scalare 30/20% e dei limiti d'indennizzo						
Specie (prodotto): pomodoro concentrato										
SPECIE ASNACODI	Partit a	(1) VALORE ASSICURAT O	(2) % DANNO LORDO GRANDIN E	(3) % DANNO LORDO ECCESS O DI PIOGGI A	(4) % DANNO COMPLESSIV O [2+3]	(5) IMPORT O DI DANNO LORDO	(6) FRANCHIGI A 30/20% SUL VALORE ASSICURAT O	(7) PERCENTUA LE DEL DANNO RISARCIBILE (2 – 5)	(8) APPLICAZION E DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 50% DELLA VALORE ASSICURATO	(9) VALORE DEL RISARCIMENT O (1X6)
009 – pomodoro concentrato	1	7.000,00	9	20	29	2.030,00	30 inferiore a fr.	29-30= -1 inferiore a fr.	NO	0
	2	3.000,00	32	8	40	1.200,00	30-10=20	40-20=20	NO	3.000,00*20% = 600,00
	3	500,00	88	12	100	500,00	30-10=20	100-20=80	NO	500,00*80%= 400,00
TOTALE		10.500,00				3.730,00				1.000,00

In tale situazione, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% si applica la franchigia del 30%, mentre in caso di danni complessivi superiori al 30%, si applica la franchigia scalare. Il meccanismo di scalarità prevede che la franchigia si possa ridurre di un punto per ogni punto di danno in aumento al 30% causato dalla grandine, comunque la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%.

Trattandosi di un caso di sinistro provocato da due eventi garantiti con Franchigie e Limiti di Indennizzo diversi, per elaborare l'importo del risarcimento sarà necessario riparametrare le franchigie tra i due eventi in modo da poter verificare che non si superino i limiti di Indennizzo previsti per ciascuna garanzia prestata.

1° passaggio determinazione della franchigia per ciascuna partita:

- per ciascuna partita viene determinata la percentuale della franchigia (colonna 6)

Applicazione:

partita 1: la percentuale di danno è inferiore al 30% e quindi si applicherà la franchigia fissa del 30%

partita 2:

punti totali eccedenti i 30 $\rightarrow 40-30=10$

punti di grandine e/o vento 32

punti di scalarità: i punti di danno provocati dall'evento grandine sono 32 ma come previsto nelle condizioni generali di assicurazione, la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%

franchigia applicata $\rightarrow 30-10=20$

partita 3:

punti totali eccedenti i 30 $\rightarrow 100-30=70$

punti di grandine e/o vento = 88

punti di scalarità => i punti di danno provocati dall'evento grandine sono 88 ma come previsto nelle condizioni generali di assicurazione, la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%

franchigia applicata $\rightarrow 30-10=20$

2° passaggio ripartizione delle franchigie tra i due eventi e verifica del superamento del limite di indennizzo

- per ciascuna partita si verifica se la percentuale di danno risarcibile (colonna 7) supera la percentuale del limite di Indennizzo prevista per il prodotto assicurato/garanzia prestata; e pertanto per ogni partita con danno maggiore del 30% si dovrà riparametrare la franchigia tra le due avversità concorrenti il danno.

Applicazione:

- **Partita 1:** la percentuale di danno è inferiore al 30% e quindi non è necessario riparametrare la franchigia

- **Partita 2:** ripartizione delle franchigie tra i due eventi
 - Δ calcolo proporzionale delle franchigie relative ai due eventi =>
 $fr.tot:danno\ tot = fr.GR:dannoGR \rightarrow 20:40=x:32$
 $x=(20*32)/40=16$ arrotondato a 16
 La fr della garanzia eccesso di pioggia si calcola per differenza e pertanto $fr.EP = 20-16=4$
 - Δ danno netto GR = $32-16=16$ limite non previsto
 danno netto EP = $8-4=4$; $4 < \text{limite } 50$ pertanto vale 4
 danno netto totale = $16+4=20$
- **Partita 3:** ripartizione delle franchigie tra i due eventi
 - Δ calcolo proporzionale delle franchigie relative ai due eventi =>
 $fr.tot:dannoTot = fr.GR:dannoGR \rightarrow 20:100=x:88$
 $x=(20*88)/100=17.6$ arrotondato a 18
 La fr della garanzia eccesso di pioggia si calcola per differenza e pertanto $fr.EP \rightarrow 20-18=2$
 - Δ danno netto GR = $88-18=70$ limite non previsto
 danno netto EP = $12-2=10$; $10 < \text{limite } 50$ pertanto vale 10
 danno netto totale = $70+10=80$

3° passaggio

- Il valore dell'indennizzo di ciascuna partita si ottiene moltiplicando il valore assicurato per la percentuale di danno netto;
 il risarcimento totale si ottiene sommando il valore dell'indennizzo di ciascuna partita e quindi l'indennizzo totale è pari ad un importo di **euro 1.000,00**.

Soglia (operante solo per le coperture agevolate)

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno (risarcibile a termini di polizza, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno più contratti assicurativi, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo) supera il 20%.

Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla resa assicurata (come normato nel PGRA 2019).

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.

ESEMPIO N°5 - RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO NON RISARCIBILE POICHÉ INFERIORE ALLA FRANCHIGIA

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per tutti i rischi garantiti, di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%

In particolare, il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine e Vento Forte
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80% per l'avversità Grandine;
- limite d'indennizzo del 60% per l'avversità Vento Forte;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO			Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%				
Specie (prodotto): Radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) %		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
			DANNO LORDO	DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	12	11,07%	1.200,00	15	(12-15)= 3%=0%	Danno non risarcibile poiché inferiore alla franchigia	0,00
	2	5.000,00	11		550,00	15	(11-15)= 4%=0%	Danno non risarcibile poiché inferiore alla franchigia	0,00
	3	800,00	0		0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00			1.750,00			0,00	0,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sotto della soglia di danno del 20% ($11,07 < 20\%$)
- l'evento denunciato non è risarcibile infatti, per nessuna partita, la percentuale del danno lordo ha superato la percentuale della franchigia del 15%.

ESEMPIO N°6- RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO RISARCIBILE PER LA PRESENZA DELLA COPERTURA INTEGRATIVA

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per tutti i rischi garantiti, di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%

In particolare, il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine e Vento Forte
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80% per l'avversità Grandine;
- limite d'indennizzo del 60% per l'avversità Vento Forte;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO			Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%				
Specie (prodotto): Radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) %		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
			DANNO LORDO	DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	12	17,08%	1.200,00	15	{12-15}=-- 3%=0%	Danno non risarcibile	0,00
	2	5.000,00	30		1.650,00	15	{30-15}=15%	Danno è risarcibile	750,00
	3	800,00	0		0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00			2.850,00			0,00	750,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sotto della soglia di danno del 20% (17,08<20%)
- l'evento denunciato è risarcibile grazie alla presenza della copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia di danno del 20%. Il risarcimento si attiva esclusivamente sulla partita n. 2 per un importo di 750,00€. Sulla partita n. 1 il danno è inferiore alla franchigia del 15% e pertanto irrisarcibile.

ESEMPIO N°7- RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO RISARCIBILE PERCHÉ IL DANNO MEDIO È MAGGIORE DELLA SOGLIA DI DANNO DEL 20%

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per tutti i rischi garantiti, di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%

In particolare, il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine e Vento Forte
- franchigia fissa del 15%.
- limite d'indennizzo del 80% per l'avversità Grandine;
- limite d'indennizzo del 60% per l'avversità Vento Forte;
- evento denunciato Grandine

Assicurato Verdi & figli		Comune TREVISO			Applicazione della franchigia fissa al 15% e del limite d'indennizzo del 80%				
Specie (prodotto): Radicchio									
SPECIE ASNACODI	Partita	(1) VALORE ASSICURATO	(2) %		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 15% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) IMPORTO DEL DANNO RISARCIBILE	(7) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 80% DELLA VALORE ASSICURATO
			DANNO LORDO	DANNO MEDIO					
521 - Radicchio	1	10.000,00	20	22,15%	2.000,00	15	(20-15)=5%	Danno non risarcibile	500,00
	2	5.000,00	30		1.650,00	15	(30-15)=15%	Danno è risarcibile	750,00
	3	800,00	0		0,00	15	0	0,00	0,00
TOTALE		15.800,00			3.650,00			0,00	1.250,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sopra della soglia di danno del 20% (22,15%>20%)
- l'evento denunciato ha provocato un danno risarcibile per 1.250,00, così suddiviso tra le due partite assicurate:
 - o partita n.1 risarcimento di € 500,00;
 - o partita n. 2 risarcimento di € 750,00.

ESEMPIO N°8- RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO RISARCIBILE PERCHE' IL DANNO MEDIO E' MAGGIORE DELLA SOGLIA DI DANNO DEL 20% ED APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per le sole avversità grandine e vento forte di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%. Per tutte le altre garanzie, la copertura opera soltanto per in presenza di danni medi superiori alla soglia di danno del 20%

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: Radicchio
- garanzia prestata Grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- franchigia fissa del 15% per grandine e vento forte
- franchigia fissa del 30% per eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- limite di indennizzo del 80% per grandine
- franchigia fissa del 60% per vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- evento denunciato alluvione

Assicurato Verdi & Figli			Comune TREVISO		Applicazione della franchigia del 30% e del limite d'indennizzo del 60%				
Specie (prodotto): radicchio									
SPECIE ASNACODI	Parti ta	(1) VALORE ASSICURATO	(2)		(3) IMPORTO DI DANNO LORDO	(4) FRANCHIGIA 30% SUL VALORE ASSICURATO	(5) % DEL DANNO RISARCIBILE (2-4)	(6) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 60% DELLA VALORE ASSICURATO	(7) IMPORTO DEL RISARCIMENTO (1x5)
			% D A N N O L O R D O	% D A N N O M E D I O					
521 - Radicchio	1	10.000,00	10 0	10 0	10.000,00	30	(100-30)=70	SI MASSIMO RISARCIMENTO 60%	(60% $\times$ 10.000,00) = 6.000,00
	2	5.000,00	10 0		5.000,00	30	(100-30)=70	SI MASSIMO RISARCIMENTO 60%	(60% $\times$ 5.000,00)= 3.000,00
	3	800,00	10 0		800,00	30	(100-30)=70	SI MASSIMO RISARCIMENTO 60%	(60% $\times$ 800,00)= 480,00
TOTALE		15.800,00			15.800,00				9.480,00

Dall'esempio suindicato risulta che:

- l'evento ha provocato un danno medio al di sopra della soglia di danno del 20% (100%>20%)

l'evento denunciato è risarcibile e l'importo del risarcimento si determina in base ai seguenti passaggi:

1° passaggio

- La percentuale di danno risarcibile (colonna 5) si determina sottraendo, per ciascuna partita, la percentuale di danno lordo (colonna 2) alla percentuale della franchigia (colonna 4)

2° passaggio

- Per ciascuna partita, si verifica se la percentuale di danno risarcibile (colonna 5) supera la percentuale di limite di indennizzo del 60% ed in caso positivo si applica il limite di indennizzo del 60% del valore assicurato:
- Il limite di indennizzo si attiva per tutte e 3 le partite la percentuale di danno risarcibile passa dall'85% all'60% (colonna 5 e colonna 6)

3° passaggio

- Per ciascuna partita, si determina l'importo del risarcimento, (colonna 7), moltiplicando il valore assicurato (colonna 1) per la percentuale del limite di indennizzo del 60% per il valore assicurato.

4° passaggio

Una volta applicati gli eventuali limiti di indennizzo, per ciascuna partita, si sommano gli importi indicati nella colonna 7 e si ottiene un risarcimento totale di € 9.480,00.

ESEMPIO N°9 – RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO COMBINATO DA AVVERSITA' CON FRANCHIGIE DIVERSE

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per le sole avversità grandine e vento forte di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%. Per tutte le altre garanzie, la copertura opera soltanto per in presenza di danni medi superiori alla soglia di danno del 20%

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: uva da vino 002C000
- garanzia prestata Grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- franchigia fissa del 10% per grandine e vento forte
- franchigia fissa del 30% per eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- limite di indennizzo del 60% eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- evento denunciato alluvione

Evento denunciato all'azione		Applicazione della franchigia scalare 30/20% e dei limiti d'indennizzo
Assicurato Bianchi & figli	Comune Padova	
Specie (prodotto): uva da vino 002c000		

SPECIE ASNACODI	Part ita	(1) VALORE ASSICURATO	(2)		(3) % DANNO LORDO ECESSO DI PIOGGIA	(4) % DANNO COMPLESSIV O [2+3]	(5) IMPORTO DI DANNO LORDO	(6) FRANCHIGIA A 30/20% SUL VALORE ASSICURATO	(7) PERCENTUALE DEL DANNO RISARCIBILE [2 - 6]	(8) APPLICAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL 60% DELLA VALORE ASSICURATO	(9) VALORE DEL RISARCIMENTO [1X7]
			% D A N N O L O R D O	% D A N N O M E D I O							
Uva da vino 002c000	1	7.000,00	4 2	4	40	2	2.030,00	30-2=28	42-28=14	NO	980,00
	2	3.000,00	4 8	4	40	8	1.200,00	30-8=22	48-22=26	NO	780,00
	3	500,00	5 5	3	40	15	500,00	30-10=20	55-20=35	NO	175,00
TOTALE		10.500,00					3.730,00				1.935,00

In tale situazione, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% si applica la franchigia del 30%, mentre in caso di danni complessivi superiori al 30%, si applica la franchigia scalare. Il meccanismo di scalarità prevede che la franchigia si possa ridurre di un punto per ogni punto di danno in aumento al 30% causato dalla grandine, comunque la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%.

Trattandosi di un caso di sinistro provocato da due eventi garantiti con Franchigie e Limiti di Indennizzo diversi, per elaborare l'importo del risarcimento sarà necessario riparametrare le franchigie tra i due eventi in modo da poter verificare che non si superino i limiti di Indennizzo previsti per ciascuna garanzia prestata.

Il valore dell'indennizzo di ciascuna partita si ottiene moltiplicando il valore assicurato per la percentuale di danno netto;

il risarcimento totale si ottiene sommando il valore dell'indennizzo di ciascuna partita e quindi l'indennizzo totale è pari ad un importo di euro 1.935,00.

ESEMPIO N°10 – RISCHI AGEVOLATI E INTEGRATIVI CASO DI DANNO COMBINATO DA AVVERSITA' CON FRANCHIGIE DIVERSE

L'esempio riguarda una polizza di assicurazione agevolata comprensiva, per le sole avversità grandine e vento forte di una copertura integrativa per i danni al di sotto della soglia del 20%. Per tutte le altre garanzie, la copertura opera soltanto per in presenza di danni medi superiori alla soglia di danno del 20%.

Il contratto prevede:

- produzione assicurata: uva da vino 002C000
- garanzia prestata Grandine, vento forte, eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- franchigia fissa del 10% per grandine e vento forte
- franchigia fissa del 30% per eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- limite di indennizzo del 60% eccesso di pioggia, gelo e brina, siccità alluvione,
- evento denunciato alluvione

Assicurato Blanchi & figli		Comune Padova		Applicazione della franchigia scalare 30/20% e dei limiti d'indennizzo							
Specie (prodotto): uva da vino 002c000											
SPECIE ASNACODI	Part ita	(1) VALORE ASSICURATO	(2)		(3) % DANNO LORDO ECESSO DI PIOGGIA	(4) % DANNO COMPLESSIV O (2+3)	(5) IMPORTO DI DANNO LORDO	(6) FRANCHIGI A 30/20% SUL VALORE ASSICURAT O	(7) PERCENTU ALE DEL DANNO RISARCIBIL E (2 - 6)	(8) APPLICAZIO NE DEL LIMITE DI INDENNIZZ O DEL 60% DELLA VALORE ASSICURAT O	(9) VALOR E DEL RISARC IMENT O (1X7)
			% D A N N O L O R D O	% D A N N O M E D I O							
Uva da vino 002c000	1	7.000,00	4 2	4	2	40	2.940,00	30-10=20	42-20=22	NO	1.540,0 0
	2	3.000,00	4 8	4	8	40	1.440,00	30-10=20	48-20=28	NO	840,00
	3	500,00	5 5	3	15	40	275,00	30-10=20	55-20=35	NO	175
TOTALE		10.500,00					4.655,00				2.555,0 0
In tale situazione, per danni complessivi inferiori o uguali al 30% si applica la franchigia del 30%, mentre in caso di danni complessivi superiori											

al 30%, si applica la franchigia scalare. Il meccanismo di scalarità prevede che la franchigia si possa ridurre di un punto per ogni punto di danno in aumento al 30% causato dalla grandine, comunque la franchigia non potrà scendere al di sotto dell'aliquota minima del 20%.

Trattandosi di un caso di sinistro provocato da due eventi garantiti con Franchigie e Limiti di Indennizzo diversi, per elaborare l'importo del risarcimento sarà necessario riparametrare le franchigie tra i due eventi in modo da poter verificare che non si superino i limiti di indennizzo previsti per ciascuna garanzia prestata.

Il valore dell'indennizzo di ciascuna partita si ottiene moltiplicando il valore assicurato per la percentuale di danno netto;

Il risarcimento totale si ottiene sommando il valore dell'indennizzo di ciascuna partita e quindi l'indennizzo totale è pari ad un importo di euro 2.555,00.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve: Per le coperture agevolate - presentare denuncia alla Società, tramite l'intermediario della stessa autorizzato, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi degli eventi Grandine o Vento Forte o entro 24 ore dal verificarsi di tutti gli altri eventi; - Fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità delle resa assicurata; - Fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno; - Fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate. Per le coperture non agevolate - darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, semprechè provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Valido per tutti i tipi di coperture - dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'intermediario o all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti in polizza; - eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; - non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto con riferimento alla - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta; - mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati. - <u>con riferimento all'avversità atmosferica ECCESSO DI PIOGGIA in prossimità della raccolta del prodotto Uva</u>, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telefax o telegramma alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita. L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista nelle condizioni di assicurazione. L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell'evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto. Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista Gestione da parte di altre imprese: Non Prevista Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato solo successivamente all'incasso del premio e nei termini espressamente indicati in polizza.

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non previsto

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni si stabilisce quanto segue: Prodotto Agrumi La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione della Polizza: - 1 giugno: limoni (primo fiore); - 1 luglio: arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma; - 1 ottobre: limoni estivi (verdelli) La garanzia grandine termina alle ore 12.00 delle date sotto riportate dell'anno successivo a quello di stipulazione della Polizza e precisamente: - 28 febbraio: per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa varietà "Ciaculli"), kumquat, satsuma; - 31 marzo: per limoni (primo fiore); - 30 aprile: per arance, mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti; - 31 maggio: per arance varietà "Ovale" e "Valencia" e limoni estivi (verdelli).
	Prodotto Frutta Le garanzie hanno inizio dall'allegagione per tutti i prodotti ad eccezione dei: - vento forte per il prodotto "actinidia", ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; - gelo e brina ove la garanzia decorre per tutti i prodotti dalla schiusa delle gemme Per il prodotto Actinidia, le garanzie cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre. Per i prodotti Noci e Nocciole, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto. Per il prodotto Mandorlo, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 10 settembre.
	Prodotto Olive Le garanzie hanno inizio dall'allegagione; in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, le garanzie cessano: - gelo e brina, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 maggio - grandine: • olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre; • olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre; - vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre; - eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, siccità e alluvione per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre.
	Prodotto Uva La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme. Per il "prodotto Uva da Vino" la copertura dei danni da marcescenza a seguito di eccesso di pioggia la garanzia: - decorre dalle ore 12.00 del ventesimo giorno precedente la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; - cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona. Nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Per il "prodotto Uva da tavola", la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanex per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre. • è stabilita una anticipata cessazione del rischio al 5 settembre per tutte le varietà di uva da tavola sotto teli di plastica (cod. 503); • per il territorio della Sicilia è stabilita la possibilità di scelta della protrazione del rischio al 15 novembre

con maggiorazione del tasso di tutte le varietà di uva da tavola (cod. 603). Resta inteso che qualora alle ore 12,00 del 5 settembre il prodotto dovesse risultare non più coperto da teli, la garanzia cesserà comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.

Prodotti Erbacei

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla);

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12 del 10 ottobre.

Prodotto Barbabietole da zucchero (Seme)

La garanzia ha inizio dall'emergenza delle piante e cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.

Prodotto Cereali Autunno Vernini

La garanzia ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo.

La garanzia vento forte, eccesso di pioggia, siccità cessano per tutti i cereali autunno vernini (grano tenero, grano duro, avena) alle ore 12 del 15 di giugno, per il prodotto orzo alle ore 12 del 1° giugno.

Prodotto Cetrioli, Zucchine e Zucche

Il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del:

- 15 settembre: per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre: per l'Italia Centrale;
- 15 novembre: per l'Italia Meridionale e le Isole.

Prodotto Cocomeri e Meloni

Le garanzie terminano:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive (= quelle trapiantate dal 1° giugno): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Prodotto Fragole – Fragoloni – Fragoloni Rifioriti – Fragoline di bosco

Le garanzie hanno inizio dall'emissione degli steli fiorali e, ad eccezione del Gelo e Brina, terminano alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Prodotto Cavolfiori (Pianta) – Insalata (Pianta) – Porro (Pianta) – Radicchio (Pianta)

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12 del 30 settembre.

Prodotto Mais da granella – Mais da insilaggio – Mais da biomassa – Mais dolce – Mais da seme

Le garanzie hanno inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

La garanzia siccità:

- decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto.

La garanzia vento forte cessa:

- 1) per il mais da granella e da granella di qualità:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
 - alle ore 12.00 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
- 2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
- 3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 di agosto;
- 4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 25 di agosto;

In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

Prodotto Melanzane

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

La garanzia grandine cessa comunque:

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

Prodotto Peperoni

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

La garanzia grandine cessa comunque:

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

Prodotto Piselli

Le garanzie hanno inizio all'emergenza e riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Le garanzie cessano comunque alle ore 12.00 del 15 luglio.

Prodotto Pomodori

La garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
- 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12:00 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

La garanzia grandine cessa comunque:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 25 settembre;

Per le tutte le altre garanzie la copertura cessa comunque al:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 15 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12:00 del 10 settembre;

Prodotto Riso

La garanzia per le avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 30 ottobre. Per tutte le altre avversità la cessazione della garanzia è alle ore 12.00 del 30 settembre.

Prodotto Seme di piante ortensi (carote – cavolfiori – cavoli verza – cavoli cappuccio – cipolle – porri – ravanelli – bietola rossa)

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.

Prodotto Tabacco

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

	La garanzia vento forte decorre dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre. La garanzia eccesso di pioggia decorre dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso cessa alle ore 12.00 del 31 agosto. Prodotto cipolle in pieno campo (bulbo), aglio in pieno campo (bulbo) La garanzia decorre dall'emergenza. Limitatamente alle garanzie grandine ed eccesso di pioggia la copertura è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i 6 giorni successivi a quello della raccolta. Prodotto Vivai di vite (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre. Prodotto Piante di viti porta innesti (Piante madri di portinnesti di vite) La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre. Prodotto Nesti (marze) di cloni selezionati di vite La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 dell'01 giugno e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 15 novembre. Prodotto Vivai di piante da frutto e di olivo (vivai piante da frutto pomacee e drupacee e vivai piante di olivo) La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre. Prodotto Vivai di pioppi (Pioppi in vivaio) La garanzia ha inizio: - per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto, - per i vivai di due anni dal 1° marzo, e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre. Prodotto Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso (vivaio) La garanzia inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Prodotto Mirtillo, more, lamponi e ribes Le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano comunque alle: - ore 12.00 del 31 luglio per Mirtillo, More e Ribes; - ore 12.00 del 15 agosto per il prodotto Lampone; Prodotto Favino Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno. Prodotto Trifoglio Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno. Prodotto Lenticchia Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 15 di luglio. Prodotto Soia Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 di Ottobre. Per tutte le altre garanzie la copertura cessa alle ore 12.00 del 25 agosto. Prodotto Coriandolo da seme Le garanzie decorrono dall'emergenza comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 1° di luglio.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	<u>Anticipata risoluzione del contratto</u> Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione della copertura prevista nella Polizza di Assicurazione a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, fatto salvo quanto diversamente previsto, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, la Polizza di Assicurazione si intende risolta.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai coltivatori di produzioni vegetali

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari all' 11%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione
dei prodotti agricoli per i danni da
grandine e avversità atmosferiche

POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITA' CATASTROFALI E DI FREQUENZA ART 3 COMMA 1.B) PGRA 2019

Informativa Privacy Groupama Assicurazioni S.p.A. Mod. 220059 Ed. 05/2018

In ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), La informiamo che per effetto della sottoscrizione della proposta e/o del contratto di assicurazione e nel corso dello svolgimento del rapporto, **Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma** (di seguito "**Società**"), quale Titolare del Trattamento, ha raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche particolari. I dati raccolti saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.

Inoltre, la informiamo che la Società ha designato un Responsabile della Protezione dei dati (di seguito, "**DPO**"), che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@groupama.it

1. Finalità del trattamento dei dati

1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali la predisposizione, stipulazione di proposte/polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

I dati personali sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento, quali, a titolo di esempio:

- contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc.;
- altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc.);
- soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (ad esempio, una richiesta di copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali;
- organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e/o obbligatorio in base a disposizioni di legge, regolamento o della normativa comunitaria (ad esempio, la normativa relativa all'antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile). L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto.

Per l'espletamento delle finalità assicurative potrebbe essere necessario il trattamento di alcune particolari categorie di dati personali (ex sensibili), strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra. Per quest'ultima tipologia di trattamento, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso.

La informiamo inoltre che Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti (costituenti la c.d. "catena assicurativa"). Tali soggetti, appartenenti al settore assicurativo e/o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, stabiliti sia in Paesi membri dell'Unione Europea, sia in Paesi non membri dell'Unione Europea che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell'Unione. In ogni caso, la comunicazione dei Suoi dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, nel caso di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea,

previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento per le finalità assicurative sopra esposte.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, legali, medici, periti; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; C.I.R.T - Consorzio italiano per l'assicurazione Vita dei rischi Tarati; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; ecc.); IVASS (ex Isvap), Ministero delle attività produttive, CONSAP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Enti ed Istituti previsti dalla legge 364/70 e successive modifiche ed integrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad. es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture, Ministero delle politiche agricole e forestali, ...).

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo di appartenenza (società che, anche in via indiretta, risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). In particolare, operazioni ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1 del Decreto n. 231/2007 e s.m.i. possono essere comunicate ad intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, il consenso che Le chiediamo di esprimere (ad esempio in relazione a categorie particolari di dati personali- ex sensibili) concerne anche l'attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra società. Precisiamo che senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi/prodotti assicurativi di cui sopra e dare quindi esecuzione al contratto di assicurazione.

1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e finalità promozionali

Con il suo consenso, la Società potrà trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari (anche attraverso l'invio di materiale pubblicitario) della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza nonché per svolgere ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per fornire servizi a valore aggiunto (es. informazioni meteo, traffico, ecc.).

La informiamo inoltre che, previo Suo consenso, la Società potrà comunicare i Suoi dati personali ad altri soggetti, quali società specializzate per lo svolgimento di attività relative a informazioni e promozioni commerciali, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio, ecc... Presso la sede della Società potrà consultare l'elenco completo delle società alle quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati per tali finalità.

Il Suo consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e il suo diniego non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude soltanto la possibilità per la Società di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti e società, le attività di marketing e di ricerche di mercato sopra menzionate. La informiamo che potrà revocare in ogni momento il Suo consenso anche solo in relazione alle modalità tradizionali di contatto (via posta, telefonate con operatore, ecc.) o a quelle automatizzate (SMS; email, MMS, ecc.).

1.3. Trattamento dei dati personali per processi decisionali automatizzati

Il trattamento dei Suoi dati personali può infine essere diretto all'espletamento di ulteriori attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione, anche connessa al marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti), di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza (società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene:

- a) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, comunque automatizzati, e non;
- b) direttamente dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Es. contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc.);
- c) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della cd. "catena assicurativa" o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc.);
- d) per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

Pertanto, il Suo eventuale ed ulteriore consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere, ovvero in corso di costituzione, ma preclude soltanto, in caso di Suo diniego, la possibilità per Groupama Assicurazioni S.p.A. di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti o società, attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

2. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle vigenti normative.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. All'interno della Società, i dati sono trattati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, da persone nominate responsabili del trattamento e da dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, per le sole finalità indicate nella presente informativa. Con il suo consenso, verranno effettuate attività di profilazione volte ad offrirle coperture assicurative personalizzate a condizioni contrattuali a lei più favorevoli.

3. Periodo di conservazione dei dati

La Società conserverà i Suoi dati personali nel rispetto del principio di proporzionalità: secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 1.1., tenuto conto dei vincoli civilistici di conservazione dei documenti (art. 2220 c.c.), di eventuali sinistri e dei tempi di conclusione e passaggio in giudicato dei relativi contenziosi.
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per i dati raccolti per finalità di marketing per ventiquattro mesi dalla raccolta dei dati stessi; e
- per i dati raccolti per finalità di profilazione per dodici mesi dalla raccolta dei dati stessi.

Nei casi in cui il trattamento si basi sul Suo consenso, qualora Lei decida di revocarlo, la Società provvederà alla cancellazione dei Suoi dati personali.

4. Diritti dell'Interessato

Ai sensi del GDPR, Lei ha diritto di chiedere alla Società:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso, ai sensi dell'art.15 GDPR (**diritto di accesso**);
- la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR (**diritto di rettifica**);
- la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 GDPR (**diritto all'oblio**);
- la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR (**diritto di limitazione**);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 20 GDPR (**diritto alla portabilità**);
- la revoca al consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing c/o di profilazione connessa al marketing, ai sensi dell'art. 21 GDPR (**diritto di opposizione**)

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per esercitare i Suoi diritti La invitiamo ad utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal link <http://www.groupama.it/note-legali-e-cookies> ed inviarlo a Groupama, mediante una delle seguenti modalità:

- **Posta tradizionale** con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma;
- **Fax** al numero 0680210831;
- **PEC** all'indirizzo groupama@legalmail.it;
- **Posta elettronica** all'indirizzo privacy@groupama.it;

Le eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

5. Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ATTECCIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene: • la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; • le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura; • l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;

COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
CONTRAENTE l'assicurazione.	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante
EMERGENZA FRANCHIGIA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia
PGRA	Il P.G.R.A. Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE	Allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornati per l'anno in corso, relativo alla prodotto assicurato.
POLIZZA-COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PRGA.
PRODUZIONE	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	La Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA	Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è

necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;**
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi in garanzia:**
 - **devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;**
 - **devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;**

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE:

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA:

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO:

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA':

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle

fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE:

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA:

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori ad 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora).

ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia;
- 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l'avversità Gelo e Brina
- 30° giorno successivo a quello della notifica per l'avversità: e Siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
- Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
- Gelo e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
- Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 7 - Oggetto della garanzia

La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti:

- avversità catastrofali: **Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;**

nonché delle avversità:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;

- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta;
- **Eccesso di neve**, per i soli effetti meccanici diretti sulla pianta e indiretti sul frutto;

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 8 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del $\pm 10\%$ per tutti gli eventi con l'eccezione della grandine, del gelo e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità e Eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell'avversità denunciata a termini dell'art. 18 *"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"*.

Art. 9 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di

- mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato

L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano Culturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
- è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 13 - Soglia e franchigia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita una franchigia fissa ed assoluta pari al:

- 30% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve
- 10% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte

- **15% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte sulla frutta, cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, vivai, barbatelle, prodotti speciali e tabacco;**
- **30% per i danni derivanti da qualsiasi avversità sui vivai**
- **per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.**

Art. 14 - Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al

- **60% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;**
- **70% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia.**
- **65% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità grandine e vento forte sul prodotto Nocciola**
- **50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti da qualsiasi avversità sul prodotto ciliegie, noci, mandorle.**
- **50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti da qualsiasi avversità su cucurbitacee, orticole, orticole da seme, pomodoro, vivai, barbatelle, prodotti speciali e tabacco**

Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 17" *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*" affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata,

motivandolo, da parte della Società all'assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 17 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- **per le avversità Grandine e/o Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;**
- **per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.**

Art. 18 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 19 - Mandato del perito

Il perito di cui all'art.18 "Modalità per la determinazione del danno" deve:

- a) **accertare la data in cui l'avversità si è verificata;**
- b) **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10 "Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato", avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;**
- c) **accertare al momento del sinistro, la produzione in garanzia;**
- d) **accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;**

- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 21 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*.

Art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. 19 *"Mandato del perito"*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 15 *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"* e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 *"Soglia e Franchigia"*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 *"Scoperto e Limite di indennizzo"*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato

circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22 "*Perizia d'appello*" viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 22 "*Perizia d'appello*" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 21 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 18 "*Modalità per la rilevazione del danno*", secondo le norme di cui all'art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*" nonché delle Condizioni Speciali.

L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 22 - Perizia d'appello

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 "*Modalità per la determinazione del danno*".

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 23 - Norme particolari della perizia d'appello

L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni

previsti dall'art. 21 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 20 *"Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno"*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 *"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"*.

Art. 24 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 *"Rettifiche"*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e - mail certificata, alla Direzione della Società - Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.13 "Soglia e Franchigia".

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 28 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

CONDIZIONI SPECIALI

Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul certificato di assicurazione.

Art. 29 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 21 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 21 *"Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta"*.

Art. 30 – Garanzie Alluvione e Siccità – danno di quantità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 - *Oggetto della Garanzia* - relativamente alle avversità Alluvione e la Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

UVA DA VINO

Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, limitatamente alle avversità gelo e brina, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Art. 32 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 33 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;

- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del 20 giugno.

Art. 34 – Danno da marcescenza causata dall'avversità eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

L'accadimento, come indicato nelle *'Definizioni relative agli eventi assicurati'*, deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia, come sopra riportato.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

UVA DA TAVOLA

Art. 35 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Art. 36 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 37 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2 *"Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia"*, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.

PRODOTTO FRUTTA

Art.38 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile

7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per Pomacee ed il 31 maggio l'Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 39 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall'allegagione ad eccezione dell'avversità Gelo e Brina che decorre dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia **grandine** cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre **le ore 12.00 del 10 novembre**.

Per i prodotti Noci e Nocchie fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto.

Art. 40 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Mele, Actinidia, Cachi o Loti e Fichi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 41 - Danno di qualità - Tabella per le Pere.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm² di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti.	70
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	90

N. B. – 1 I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 42 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 43 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

La franchigia ed il limite di indennizzo di cui agli artt. 14 "*Franchigia*" e 15 "*Scoperto e Limite di indennizzo*" sono unicamente quelli previsti per la forma CAT.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 44 - Danno di qualità per il prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'evento Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 9 "Esclusioni", si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 45 - Danno di qualità per il prodotto Fragole, Fragoline di bosco e Piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

Art. 46 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno.

Art. 47 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale.

Art. 48 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella; (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione).

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per l'Orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	18	24	34	45	55	60

La garanzia qualità si applica per danni relativi alle avversità assicurate accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

COLZA e SOIA

Art. 49 – Decorrenza della garanzia

Per la Colza, fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa per tutte le garanzie alle ore 12.00 del 30 di Giugno.

Per la Soia, fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa:

- per le garanzie grandine e vento forte alle ore 12.00 del 10 ottobre
- per tutte le altre garanzie alle ore 12.00 del 25 agosto;

Art. 50 – Garanzia danni precoci

Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 25 "Anticipata risoluzione del contratto", in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le CV mono stelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato,

purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 "Soglia", la Società, su richiesta dell'assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni dall'avversità Eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 20 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA - DA SEME - DOLCE

Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile

A parziale deroga dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque alle ore 12.00 del 15 agosto.

A parziale deroga dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,**

- la garanzia vento forte:
 - 1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
 - alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
 - 2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
 - 3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12 del 15 di agosto;
 - 4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12 del 25 di agosto;
- In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
 - grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
 - eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

Art. 52 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 53 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'avversità grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

N.B. Per il Mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito dall'avversità Grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un

10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

N.B. Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per Mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per Mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

POMODORO

Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
- 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia per l'avversità grandine cessa:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa

alle ore 12 del 25 settembre;

Per le garanzie per tutte le altre avversità cessano al:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre;

Art. 54 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 55 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici	

a)	coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm² di superficie totale per gli altri difetti;	50

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 56 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 25 "*Anticipata risoluzione del contratto*", nel caso di danni precoci provocati dalle avversità Eccesso di pioggia, Gelo, Brina che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 "*Soglia*", la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 20 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

OLIVO

Art. 57 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le olive destinate al frantoio e da tavola.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

OLIVE DA OLIO E DA TAVOLA	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	20% della produzione ottenibile
4° anno	50% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 58 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano rispettivamente

- grandine:
 - olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
 - olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre;
- Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;

➤ **OLIVE DA OLIO**

Art. 59 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantolo ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) lacerazioni; segni di percossa; ondulato	0
b) lacerazioni superficiali; ammaccature	10
c) lacerazioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d) lacerazioni che raggiungono l'endocarpo; lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	60
f) olive perdute	100

➤ **OLIVE DA TAVOLA**

Art. 60 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) lacerazioni; segni di percossa; ondulato	0
b) lacerazioni superficiali; ammaccature	30
c) lacerazioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e) olive perdute	100

Condizioni di Assicurazione
dei prodotti agricoli per i danni da
grandine e avversità atmosferiche

**POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA
SULLE RESE CONTRO
LE AVVERSITA' CATASTROFALI E DI
FREQUENZA
art 3 comma 1.c e art 3 comma 1.f)
PGRA 2019**



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.631 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 747.627.408 interamente versato - Partita IVA 01895741005 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140595 - Impresa aderente al Gruppo Groupama iscritta nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 60256 - Impresa iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00523 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Finance et Participations S.A. - 11000 Paris - Sede legale: 75008 Paris 8-10 Rue d'Antony



Informativa Privacy Groupama Assicurazioni S.p.A. Mod. 220059 Ed. 05/2018

In ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), La informiamo che per effetto della sottoscrizione della proposta e/o del contratto di assicurazione e nel corso dello svolgimento del rapporto, **Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma** (di seguito "**Società**"), quale Titolare del Trattamento, ha raccolto e si troverà a raccogliere alcuni Suoi dati personali, anche particolari. I dati raccolti saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto dei Suoi diritti.

Inoltre, la informiamo che la Società ha designato un Responsabile della Protezione dei dati (di seguito, "**DPO**"), che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@groupama.it

1. Finalità del trattamento dei dati**1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali la predisposizione, stipulazione di proposte/polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

I dati personali sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento, quali, a titolo di esempio:

- contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc..;
- altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc...);
- soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (ad esempio, una richiesta di copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali;
- organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e/o obbligatorio in base a disposizioni di legge, regolamento o della normativa comunitaria (ad esempio, la normativa relativa all'antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile). L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto.

Per l'espletamento delle finalità assicurative potrebbe essere necessario il trattamento di alcune particolari categorie di dati personali (ex sensibili), strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra. Per quest'ultima tipologia di trattamento, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso.

La informiamo inoltre che Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti (costituenti la c.d. "catena assicurativa"). Tali soggetti, appartenenti al settore assicurativo e/o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, stabiliti sia in Paesi membri dell'Unione Europea, sia in Paesi non membri dell'Unione Europea che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell'Unione. In ogni caso, la comunicazione dei Suoi dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, nel caso di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, previa

stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento per le finalità assicurative sopra esposte.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, legali, medici, periti; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; C.I.R.T - Consorzio italiano per l'assicurazione Vita dei rischi Tarati; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; ecc.); IVASS (ex Isvap), Ministero delle attività produttive, CONSAP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Enti ed Istituti previsti dalla legge 364/70 e successive modifiche ed integrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad. es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture, Ministero delle politiche agricole e forestali, ...).

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo di appartenenza (società che, anche in via indiretta, risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). In particolare, operazioni ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1 del Decreto n. 231/2007 e s.m.i. possono essere comunicate ad intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, il consenso che Le chiediamo di esprimere (ad esempio in relazione a categorie particolari di dati personali- ex sensibili) concerne anche l'attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra società. Precisiamo che senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi/prodotti assicurativi di cui sopra e dare quindi esecuzione al contratto di assicurazione.

1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e finalità promozionali

Con il suo consenso, la Società potrà trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari (anche attraverso l'invio di materiale pubblicitario) della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza nonché per svolgere ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per fornire servizi a valore aggiunto (es. informazioni meteo, traffico, ecc.).

La informiamo inoltre che, previo Suo consenso, la Società potrà comunicare i Suoi dati personali ad altri soggetti, quali società specializzate per lo svolgimento di attività relative a informazioni e promozioni commerciali, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio, ecc... Presso la sede della Società potrà consultare l'elenco completo delle società alle quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati per tali finalità.

Il Suo consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e il suo diniego non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude soltanto la possibilità per la Società di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti e società, le attività di marketing e di ricerche di mercato sopra menzionate. La informiamo che potrà revocare in ogni momento il Suo consenso anche solo in relazione alle modalità tradizionali di contatto (via posta, telefonate con operatore, ecc.) o a quelle automatizzate (SMS; email, MMS, ecc.).

1.3. Trattamento dei dati personali per processi decisionali automatizzati

Il trattamento dei Suoi dati personali può infine essere diretto all'espletamento di ulteriori attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione, anche connessa al marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti), di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza (società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene:

- a) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, comunque automatizzati, e non;
- b) direttamente dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Es. contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc.);
- c) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della cd. "catena assicurativa" o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc.);
- d) per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

Pertanto, il Suo eventuale ed ulteriore consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere, ovvero in corso di costituzione, ma preclude soltanto, in caso di Suo diniego, la possibilità per Groupama Assicurazioni S.p.A. di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti o società, attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

2. Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle vigenti normative.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. All'interno della Società, i dati sono trattati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, da persone nominate responsabili del trattamento e da dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, per le sole finalità indicate nella presente informativa. Con il suo consenso, verranno effettuate attività di profilazione volte ad offrirle coperture assicurative personalizzate a condizioni contrattuali a lei più favorevoli.

3. Periodo di conservazione dei dati

La Società conserverà i Suoi dati personali nel rispetto del principio di proporzionalità: secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 1.1., tenuto conto dei vincoli civilistici di conservazione dei documenti (art. 2220 c.c.), di eventuali sinistri e dei tempi di conclusione e passaggio in giudicato dei relativi contenziosi. per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per i dati raccolti per finalità di marketing per ventiquattro mesi dalla raccolta dei dati stessi; e
- per i dati raccolti per finalità di profilazione per dodici mesi dalla raccolta dei dati stessi.

Nei casi in cui il trattamento si basi sul Suo consenso, qualora Lei decida di revocarlo, la Società provvederà alla cancellazione dei Suoi dati personali.

4. Diritti dell'Interessato

Ai sensi del GDPR, Lei ha diritto di chiedere alla Società:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso, ai sensi dell'art. 15 GDPR (**diritto di accesso**);
- la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR (**diritto di rettifica**);
- la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 GDPR (**diritto all'oblio**);
- la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR (**diritto di limitazione**);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 20 GDPR (**diritto alla portabilità**);
- la revoca al consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing, ai sensi dell'art. 21 GDPR (**diritto di opposizione**)

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per esercitare i Suoi diritti La invitiamo ad utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal link <http://www.groupama.it/note-legali-e-cookies> ed inviarlo a Groupama, mediante una delle seguenti modalità:

- **Posta tradizionale** con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma;
- **Fax** al numero 0680210831;
- **PEC** all'indirizzo groupama@legalmail.it;
- **Posta elettronica** all'indirizzo privacy@groupama.it;

Le eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

5. Reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR.

In caso di contrasto fra le condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di seguito riportate e quelle incluse nelle appendici della presente Polizza-Conventione, scambiata e sottoscritta tra la Società ed il Contraente del quale l'Assicurato è Socio, prevalgono quelle pattuite con le suddette appendici.

IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO NEL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO ANNUALE, DI CUI AL DM RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 N° 162 DEL 12/01/2015 CAPO III GESTIONE DEL RISCHIO ARTT. 11 USQUE 16, IN ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL PSRN (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE) PER I SOLI EFFETTI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL REG. UE 1.305/2013 E DALL'ART. 49 REG. UE 1308/2013 OCM (ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI).

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del Rischio

APPEZZAMENTO

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune

ATTECCHIMENTO

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito del trapianto sul terreno, della coltura stessa.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

AZIENDA AGRICOLA

Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.9.1973 n. 597, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed eventuali successive modifiche). Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

— L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- la dichiarazione dell'Assicurato della messa a disposizione dei Periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- per le colture erbacee la data di semina o trapianto.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione con acqua propria o con acqua in affitto, in terreno classificato con tale indicazione catastale nel piano colturale del fascicolo aziendale. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l'assicurazione.

CONVENZIONE

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.

LIMITE D'INDENNIZZO

La percentuale del valore assicurato interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

■ NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.

■ PARTITA

L'appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato nel Certificato di Assicurazione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

■ PGRA PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA

Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.A.).

■ PAI - PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

Allegato del Certificato derivato dal Piano Culturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.

■ PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

■ PREZZO

Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.

■ PRODOTTO

Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano assicurativo agricolo annuale.

■ PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

■ RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

■ SCOPERTO

Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. Espresso in percentuale o cifra fissa, si applica sul danno indennizzabile, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori perché in funzione dell'entità del danno.

■ SEMINA

Operazione di spargimento del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOCIO

Vedi Assicurato

SOGLIA

Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO

Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VALORE ASSICURATO

Il risultato determinato dal prezzo unitario della produzione vegetale assicurata moltiplicato per quantità prodotta.

VARIETA'

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibile per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori a 40° centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica di aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinati sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di Aziende Agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo

per tali piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 40 mm nell'arco di 3 ore).

■ GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi.

■ SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 10°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l'evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

■ VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

■ VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti da direzione sud/est e sud ovest ed aventi una temperatura almeno pari a 40°C, comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali, che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

■ DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione degli eventi, saranno verificati con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alla caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche

complessivamente praticate.

DEFINIZIONI RELATIVE AI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA E VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE INSERITI NELLE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

PRODOTTO FRUTTA

DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine.

MINIMA	è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

N.B.: 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

B1) DRUPACEE e ACTINIDIA

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	fino a 4	fino a 3
PIÙ'	da 5 a 9	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 9	oltre 7

B2) POMACEE

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
QUALCHE	fino a 5	fino a 4

PIÙ	da 6 a 10	da 5 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

C) ONDULAZIONE

Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1 / 10 ed 1 / 4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole
NOTEVOLE	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto

D) DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
GRAVE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

F) LESIONE RIPARATA

E' quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

incisioni lievi al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo
incisioni medie al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo
incisioni profonde al mesocarpo	il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

Qualche	da 1 a 3 incisioni
Più	da 4 a 7 incisioni

Numerose	oltre 7 incisioni.
-----------------	--------------------

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

➤ POMACEE

Definizioni e frequenza :

Lesione	ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate
Lacerazione	ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate
Svettamento	rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato
Stroncatura	rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche	da 8 fino 12 sull'intera pianta
Numerose	maggiore di 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm. 50 a cm. 100 per il pero;
- cm. 60 a cm. 110 per il melo.

➤ DRUPACEE

Definizioni e frequenza :

Lesione	ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere minore a cm.1,5 o maggiore a cm.1,5
Lacerazione	ferita estesa (di norma ma non necessariamente maggiore a cm.2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Rada	fino a 7 sull'intera pianta.
Qualche	fino 12 sull'intera pianta
Numerose	maggiore di 12 sull'intera pianta

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone sul pesco.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato, che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate ed al valore assicurato, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Convenzione.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali decorre da:

- 1) per la grandine e vento forte, dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione;
- 2) per eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della data di notifica;

La garanzia cessa a maturazione di raccolta e anche prima se il *Prodotto* è stato raccolto, salvo quanto indicato nelle **Condizioni Speciali di Assicurazione**.

In ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;

- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
- Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
-

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Ramo Grandine - che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data di notifica indicata nel Certificato di Assicurazione in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - Oggetto della garanzia - La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate, se indicate sul Certificato di Assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 8 - Quantitativi assicurabili - Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica agricola dell'Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l'Assicurato attesta altresì che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs del 29/03/2004 n° 102, i certificati di assicurazione sottoscritti riguardano la produzione complessiva aziendale per comune e per prodotto.

L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativa al Piano Colturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio fascicolo aziendale;
- è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;

- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

Art. 9 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 10 - Ispezione dei prodotti assicurati - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 11 - Esclusioni - Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

In particolare la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, valanghe e slavine;
- c) danni causati da formazione di ruscelli;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica;
- e) danni causati da inondazione;
- f) danni causati da incendio;
- g) danni verificatisi a impianto su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- i) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) danni conseguenti a fitopatie e infestazioni da artropodi;
- k) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- m) danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- o) danni da vento che abbiano provocato l'allettamento e/o inclinazione parziale e/o totale delle piante di tabacco senza provocarne lesioni alle foglie.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art. 12 – Soglia e Franchigia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come di seguito indicato.

- a) L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia prevista nella Convenzione e indicata sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

- 1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione;
- 2) per i prodotti assicurati contro gli eventi grandine e vento forte con franchigie fisse diverse, al verificarsi di danni combinati da grandine e vento forte la franchigia fissa ed assoluta, da considerarsi il minimo assoluto da applicare, sarà pari alla franchigia più elevata tra le due;
- 3) al verificarsi di una o più delle seguenti avversità: eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 4) in caso di franchigia grandine inferiore a 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate sul Certificato di Assicurazione:
 - 4.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30%, la franchigia applicata è pari al 30%;
 - 4.2) per danni complessivi superiori al 30%, la franchigia è progressivamente ridotta di 1 punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Qualora una partita assicurata, in fase di accertamento del danno, risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite a sé stanti.

Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza, sino al limite di indennizzo, se previsto nella Convenzione.

Franchigia scalare 20%-0%

Limitatamente all'uva da vino prodotti 002b000 e 002C000, sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune. Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come di seguito indicato:

- 1) in caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Venti Forti si applicherà, per ciascuna partita assicurata, la franchigia scalare corrispondente al danno così come previsto nella tabella di seguito riportata:

% Danno	% Franchigia	% Danno	% Franchigia
Fino a 20	20	40-41	10
20-21	20	42-43	9
22-23	19	44-45	8
24-25	18	46-47	7
26-27	17	48-49	6
28-29	16	50-51	5
30-31	15	52-53	4
32-33	14	54-55	3
34-35	13	56-57	2
36-37	12	58-59	1
38-39	11	60 d oltre	0

- 2) in caso di danni da altre avversità si applicherà per ciascuna partita una franchigia fissa del 30%;
- 3) in caso di danni combinati da grandine e/o vento forte e qualsiasi altra avversità assicurata, si applicherà per ciascuna partita una franchigia fissa del 30%;

Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma

l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 14 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando si verifichi, in una partita o sulla produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta partita o produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul Certificato di Assicurazione.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato ed al Contraente con lettera raccomandata.

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) presentare denuncia alla Società, tramite l'intermediario della stessa autorizzato, entro tre giorni lavorativi per dal verificarsi degli eventi Grandine o Vento Forte o entro 24 ore dal verificarsi di tutti gli altri eventi;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati.
- f) fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- g) fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- h) fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d), e), f), g) e h) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla data dell'evento. La trasformazione è consentita per sinistri che si verifichino fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dal diritto all'indennizzo nei confronti dell'Assicurato.

Art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito

direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata.

Art. 18 - Mandato del perito - Il perito di cui all'art. 17, deve:

Il perito di cui all'art. 17 **Modalità per la determinazione del danno** deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 8 **Quantitativi assicurabili**, e dell'art. 15 **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 20 **- Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art 19 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'art. **18 "Mandato del perito", punto h)** e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. **13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. **12 Soglia e Franchigia**. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. **26 Limite di indennizzo**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato, ancorché entro i limiti della resa media indicata nel P.A.I., è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;

- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente.

La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 21 Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto **art. 21 Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta - Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax.

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o, in caso di copertura con soglia minima di danno, pari almeno al 3% della produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - Quantificazione del danno.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Ramo Grandine - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 21 - Perizia d'appello - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 22 - Norme particolari della perizia d'appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita o produzione per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** ultimo comma.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 23 - Modalità della perizia d'appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente assicurazione.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 - Anticipata risoluzione del Certificato di Assicurazione - Qualora la coltura assicurata venga danneggiata da avversità atmosferiche assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato faccia richiesta di anticipata risoluzione della copertura prevista nel Certificato di Assicurazione a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il Certificato di Assicurazione si intende risolto.

Art. 25 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri Certificati di Assicurazione stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo Certificato di Assicurazione, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 26 - Limite di indennizzo - **Art. 26 - Limite di indennizzo** - Ove previsto nella Convenzione, per ogni avversità atmosferica l'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita o, nel caso di copertura con soglia minima di danno, della produzione assicurata.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate

come partite a se stanti.

I seguenti limiti saranno applicati in sede di calcolo dell'indennizzo indipendentemente dalla franchigia applicata. In caso di garanzia pluririschio, nei danni combinati, il limite verrà applicato alla percentuale di danno dell'evento cui esso è riferito, una volta detratta la franchigia, qualora detta percentuale ecceda ancora tale limite.

Grandine: Per la sola garanzia grandine singola o abbinata ad altri eventi

Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo dell'80%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle nocciole per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 65%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle noci per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 65%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle ciliegie per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 50%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente al mandorlo per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 70%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alla canapa per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 65%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Altre avversità

Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da **eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita.

Prodotti arborei e vivai: per i danni causati da **vento forte** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente alla frutta appartenente al gruppo delle pomacee, dell'actinidia a polpa verde e del mandorlo per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 70%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Limitatamente alle nocciole, noci, ciliegie, mandorle per i danni causati da altre avversità è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 50%** del valore assicurato di ciascuna partita.

Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da **vento forte** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita. **Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita.

Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da **vento forte** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 60%** del valore della produzione in garanzia per partita. **Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita.

Per tutte le produzioni erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento, **per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento forte, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita.

Tabacco e canapa per qualsiasi destinazione: Per i danni causati da **eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole** è prevista l'applicazione **del limite d'indennizzo del 50%** del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente al prodotto uva da vino 002B000 e 002C000, in caso di applicazione della franchigia scalare 20%-0% riportata all'art.13 delle CGA, si applicheranno i seguenti limiti di indennizzo:

- Per i per i danni causati da grandine e vento forte è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 95%** del valore assicurato di ciascuna partita
- Per i per i danni causati da altre avversità è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 60%** del valore assicurato di ciascuna partita
- Per danni combinati causati da tutti gli altri eventi in forma singola e combinata con grandine e/o venti forti è prevista l'applicazione **del limite di indennizzo del 70%** del valore assicurato di ciascuna partita

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Convenzione.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 28 – Oggetto della garanzia - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società si obbliga a indennizzare la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità laddove previsto, del prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla **grandine** o dalla **grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche**, se indicata sul Certificato di Assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- **eccesso di pioggia**

la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla) per tutte le produzioni arboree dall'allegagione;

per tutti i prodotti in conseguenza della perdita di produzione derivante dalla morte delle pianta per asfissia radicale nonché, per:

a) prodotto frutta: per lesioni alla drupa in prossimità della raccolta (cracking);

b) prodotto uva da vino: per marcescenza in prossimità della raccolta;

- **eccesso di neve**
- **sbalzo termico**
- **colpo di sole**
- **vento forte**
- **vento caldo**

semprechè le avversità atmosferiche assicurate siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Art. 29 – Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita o degli appezzamenti su cui insiste la produzione e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo degli stessi;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

Art. 30 - Decorrenza e cessazione della garanzia - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del Certificato di Assicurazione:

1 giugno	limoni (primo fiore);
1 luglio	arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1 ottobre	limoni estivi (verdelli).

La garanzia grandine, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sottoportate dell'anno successivo a quello di stipulazione del Certificato di Assicurazione e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa varietà "Ciaculli"), kumquat, satsuma;
31 marzo	per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance, mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	per arance varietà "Ovale" e "Valencia" e limoni estivi (verdelli).

Art. 31 - Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il Certificato di Assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 32 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illesi	0
b) Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	10
c) Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi	30
d) Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie	60
e) Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa);	80
g) frutti distrutti	100

PRODOTTO FRUTTA

Art. 33 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'allegagione per tutti i prodotti ad eccezione del vento forte per il prodotto "actinidia", ove la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Per i prodotti Noci e Nocciole, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 1° agosto.

Per il prodotto Mandorlo, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, le garanzie decorrono dall'allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore 12.00 del 10 settembre.

Art. 34 – Condizioni di operatività della garanzia

E' ammessa anche l'assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

impianti antigrandine (reti); sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Art. 36 – Tabelle di liquidazione danni da grandine e vento forte – convenzionale A e B

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul Certificato di Assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti - ove non diversamente specificato - si riferisce al mesocarpo.

ACTINIDIA: tabella

		CONVENZIONALE	
		A	B
		% danno	
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi;; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave;	80	85
f)	fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

ALBICOCCHIE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SISINE: tabella

CONVENZIONALE		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq)	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq); numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	70	75
f)	frutti abbattuti; frutti Distrutti	100	100

MELE: tabella

CONVENZIONALE		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	70	75
f)	frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

PERE: tabella

CONVENZIONALE		A	B
		% danno	
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave;	80	85
f)	frutti abbattuti; frutti distrutti	100	100

CACHI: tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; qualsiasi lesione riparata; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al	75

	mesocarpo;	
f)	frutti distrutti	100

FICHI D'INDIA: tabella

	% danno
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; incisioni all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo;	25
c) Incisioni medie al mesocarpo	40
d) Incisioni profonde al mesocarpo; incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo;	65
f) frutti deformati o distrutti	100

Art. 37 – Garanzia eccesso di pioggia sul prodotto Ciliegie

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 28 – **Oggetto della garanzia, comma b)**, la garanzia relativa alla perdita di quantità del prodotto dovuta a spaccatura del frutto (cracking) decorre 15 giorni prima della raccolta.

PRODOTTO OLIVE

Art. 38 – Le garanzie, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'allegagione; in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:

- grandine:
 - olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
 - olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre;

➤ **OLIVE DA OLIO**

Art. 39 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illese; segni di percossa; ondulato	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	10
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d) Lesioni che raggiungono l'endocarpo; lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	60

f)	drupe perdute	100
----	---------------	-----

➤ OLIVE DA TAVOLA

Art. 40 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e)	drupe perdute	100

PRODOTTO UVA

Art. 41 - Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

➤ UVA DA VINO

Art. 42 - Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a eccesso di pioggia come definito al precedente art. **28 - Oggetto della garanzia** - punto c), che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. La garanzia cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona.

Art. 43 - Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telefax o telegramma alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 44 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, a quella di qualità che decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno.

La valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA'

Percentuale perdita di acini danneggiati	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00	75.00

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

➤ **UVA DA TAVOLA**

Art. 45 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
- grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;

Art. 46 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'**art. 11 – Esclusioni**, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 47 - Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre. A parziale deroga di quanto disciplinato nel presente articolo:

- è stabilita una anticipata cessazione del rischio al 5 settembre per tutte le varietà di uva da tavola sotto teli di plastica (cod. 503);
- per il territorio della Sicilia è stabilita la possibilità di scelta della protrazione del rischio al 15 novembre con maggiorazione del tasso di tutte le varietà di uva da tavola (cod. 603). Resta inteso che qualora alle ore 12,00 del 5 settembre il prodotto dovesse risultare non più coperto da teli, la garanzia cesserà comunque alle ore 12,00 del 20 ottobre.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 48 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Nel caso di coperture con soglia minima di danno gli scaglioni di raccolta saranno comunque considerati come unica produzione

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Convenzione.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 49 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 50 - Per i prodotti ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSII: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 51 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1^ GIUGNO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ GIUGNO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
3^ GIUGNO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
1^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
2^ LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
3^ LUGLIO	0	3	6	8	10	13	15	18	20

1^ AGOSTO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2^ AGOSTO	0	0	0	5	6	8	9	10	12
3^ AGOSTO	0	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (SEME)

Art. 52 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza delle piante e cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura. La data di sfalcio di ciascuna partita deve essere comunicata a mezzo telegramma e/o telefax il giorno stesso dello sfalcio.

Art. 53 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto ottenibile dalle piante portaseme ed avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla normativa vigente.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, plurigerme.

Art. 54. La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO CEREALI AUTUNNO VERNINI

Art. 55 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo.

Ad eccezione della grandine, le garanzie cessano per tutti i cereali autunno vernini (grano tenero, grano duro, avena) alle ore 12 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12 del 1° Giugno.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 56 - A deroga dell'art. 48 - Decorrenza e cessazione della garanzia, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 del:

15 settembre	per l'Italia Settentrionale;
15 ottobre	per l'Italia Centrale;
15 novembre	per l'Italia Meridionale e le Isole.

Art. 57 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

f)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100
----	--	-----

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 58 - Nel Certificato di Assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 59 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

COCOMERI (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni: Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	10
c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	30
d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
e) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

COCOMERI varietà Sugar Baby e simili: Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 60 - Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia termina:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive (= *quelle trapiantate dal 1° giugno*): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

PRODOTTO FAGIOLI

Art. 61 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

PRODOTTO:
FRAGOLE – FRAGOLONI – FRAGOLONI RIFIORENTI
FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 62 - A deroga dell'art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all' art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre. Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicato, nel Certificato di Assicurazione, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).

Art. 63 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità ; deformazione media	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

PRODOTTO:
CAVOLFIORI (Pianta) - INSALATA (Pianta)
PORRO (Pianta)- RADICCHIO (Pianta)

Art. 64 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia:

La garanzia decorre:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre;

Art. 65. La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO:
MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO
MAIS DOLCE – MAIS DA SEME

Art. 66 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allestito in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua

destinazione, viene considerato come danno di quantità.

La Società inoltre indennizza, per il mais da insilaggio, da seme e mais dolce, un danno convenzionale di qualità, a integrazione esclusivamente del danno da grandine, come previsto dai successivi **artt. 68 – 70 – 71**.

A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia,

- la garanzia vento forte:
 - 1) per il mais da granella e da granella di qualità la garanzia cessa:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
 - alle ore 12 del 31 di agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
 - 2) per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 20 agosto;
 - 3) per il mais dolce: la garanzia cessa alle ore 12 del 15 di agosto;
 - 4) per il mais da seme: la garanzia cessa alle ore 12 del 25 di agosto;
- In ogni caso, per tutte le tipologie di Mais, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa comunque:
 - grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre;
 - eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole, eccesso di neve: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto.

Art. 67 – Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30 maggio;

e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

➤ **PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO**

Art. 68 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

➤ **PRODOTTO MAIS DA SEME**

Art. 69 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

Art. 70 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

➤ **Prodotto mais dolce**

Art. 71 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" ed è estesa al danno di qualità - riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi - la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 72 – Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi;	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f) Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso - a parziale deroga dell'**art. 48 – Decorrenza e cessazione della garanzia** - gli scagioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I - 20	20
120	II - 30	50
135	III - 30	80
150	IV - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** la garanzia grandine cessa comunque:

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:

- per le Regioni Italia Centro – Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 73 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e) Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, a parziale deroga dell'**art. 48 - Decorrenza e cessazione della garanzia**, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue e comunque a partire dalle ore 12.00 del 10 novembre:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	0	25	0	100

(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** la garanzia grandine cessa comunque:

- per le Regioni Italia Centro - Settentrionale alle ore 12.00 del 20 settembre;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 novembre.

Tutte le avversità diverse dalla grandine cessano comunque:

- per le Regioni Italia Centro - Settentrionale alle ore 12.00 del 15 agosto;
- per le Regioni Italia Meridionali alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO PISELLI

Art. 74 - Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, hanno inizio all'emergenza e riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

Le garanzie, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, cessano comunque alle ore 12.00 del 15 luglio.

PRODOTTO POMODORI

Art. 75 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
- 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
 - 05 aprile per l'Italia Settentrionale;
 - 01 aprile per l'Italia Centro Meridionale e Insulare.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia grandine cessa:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 25 settembre;

Per le tutte le altre garanzie cessa al:

- per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
- per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre;

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 76 - Delimitazione della garanzia e Limite di indennizzo

Nel caso di danni da eccesso di pioggia, qualora la garanzia risulti assicurata, che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un

- investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- c) la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 19 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** che precede.

PRODOTTO POMODORI DA INDUSTRIA

Art. 77 - La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA PELATI: Tabella

	% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	10
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	60
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f) Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE: Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	10
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	50
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art. 78 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO RISO

Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia per le avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio. La garanzia grandine cessa comunque alle ore 12.00 del 30 ottobre. Per tutte le altre avversità la cessazione della garanzia è alle ore 12.00 del 30 settembre.

PRODOTTO:

SEME DI PIANTE ORTENS

**(CAROTE – CAVOLFIORI – CAVOLI VERZA – CAVOLI CAPPuccio
CIPOLLE – PORRI – RAVANELLI – BIETOLA ROSSA)**

Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia cessa 3 giorni dopo lo sfalcio della coltura.

Art. 81. La Società risarcisce il danno di quantità causato direttamente dalle percosse della grandine al prodotto.

PRODOTTO TABACCO

Art. 82 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2848/98 del 22/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 83 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite massimo di indennizzo previsto per la grandine e il vento forte è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

In deroga all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia:**

- la garanzia vento forte dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 15 ottobre;
- la garanzia eccesso di pioggia decorre dalla formazione della quinta foglia basale per il prodotto Bright e dalla sesta foglia basale per il prodotto Kentucky e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 31 agosto.

Art. 84 - Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive cinque foglie basali, sono:

- a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
- b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.

La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
- le foglie con parti asportate o da ritenersi tali, fino al 15% sono da considerarsi illese.

Art. 85 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell'art. 84 primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 85% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 86 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 87 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'**art. 20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTO CIPOLLE IN PIENO CAMPO (BULBO) AGLIO IN PIENO CAMPO (BULBO)

Art. 88 - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza. Limitatamente alle garanzie grandine ed eccesso di pioggia la copertura è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i 6 giorni successivi a quello della raccolta. La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma o telefax da effettuarsi nel giorno stesso della raccolta.

PRODOTTI VIVAI

PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

Art. 89 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.

Art. 90 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 91 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 92 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
b)	Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	40
d)	Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
e)	Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale	100
f)	Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale	100

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

Art. 93 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)

Art. 94 - Fermo quanto previsto dall'**art. 7 - Oggetto della garanzia**, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 95 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 96 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;

- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 97 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

	% danno
a) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
b) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	30
c) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	55
d) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
e) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 98 - La garanzia riguarda i nesti (gemme ed internodo) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La garanzia ha inizio dalle ore 12,00 del 1° giugno e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12,00 del 15 novembre.

Previa maggiorazione di tariffa del 15% ed inserimento in polizza di apposita clausola la garanzia viene anticipata alla schiusa delle gemme.

Il danno è valutato considerando perduti i nesti con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma e quelle non ottenibili a seguito di stroncamento del tralcio.

La descrizione del rischio deve essere completata con l'indicazione della varietà, età e forma di allevamento (a scorrimento o con sostegno) dell'impianto e con la precisazione del numero delle ceppaie.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE, VIVAI PIANTE DI OLIVO)

Art. 99 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 100 - Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 101 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE: Tabella

	% danno
a) Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide	0
b) Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	

		15
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni - Piante svettate	50
e)	Piante con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate.	100

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE: Tabella

		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5	10
c)	Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5	20
d)	Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5	30
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione	60
f)	Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all'astone in particolare sotto alla linea d'impalco (inferiore a cm 50).	100

VIVAI PIANTE DI OLIVE: Tabella

		% danno
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed astoni gravemente compromessi nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati	100

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 102 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, essa ha inizio:

- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,

e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 103 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

➤ **VIVAIO DI UN ANNO:**

Tabella

		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base	100

➤ **VIVAIO DI DUE ANNI:**

Tabella

		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno	100

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

Art. 104 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto. Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Art. 105 - Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 106 - A deroga di quanto previsto all'**art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0

b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e)	Piante perdute	100

